

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Polonia) (rappresentanti: M. Krekora, T. Targosz e P. Podrecki, avvocati)

Oggetto

Due ricorsi proposti, rispettivamente, contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 settembre 2010 (casi R 1002/2009-1 e R 1003/2009-1) relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. e la sig.ra Ursula Adamowski

Dispositivo

- 1) *Le cause T-537/10 e T-538/10 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *La sig.ra Ursula Adamowski sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. nel procedimento dinanzi al Tribunale.*

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — Thesing e Bloomberg Finance/BCE

(Causa T-590/10) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti riguardanti il debito pubblico e il deficit pubblico di uno Stato membro — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla politica economica dell'Unione o di uno Stato membro — Diniego parziale di accesso»)

(2013/C 26/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gabi Thesing (Londra, Regno Unito); e Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Stephens, R. Lands, solicitors, e T. Pitt-Payne, QC)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente, A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres e S. Lambrinoc, successivamente M. López Torres e S. Lambrinoc, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del comitato esecutivo della BCE, comunicata alla sig.ra Thesing con lettera del presidente della BCE del 21 ottobre 2010, recante rigetto di una

domanda presentata dalla sig.ra Thesing al fine di ottenere l'accesso a due documenti riguardanti il deficit pubblico e il debito pubblico della Repubblica ellenica.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Gabi Thesing e la Bloomberg Finance LP sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).*

⁽¹⁾ GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2012 — Sina Bank/Consiglio

(Causa T-15/11) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione»)

(2013/C 26/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e G. Marhic, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento, in primo luogo, dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, e, in secondo luogo, della lettera del 28 ottobre 2010 «recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente, nonché, dall'altro, la dichiarazione di inapplicabilità nei confronti della ricorrente, in primo luogo, dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, in secondo luogo, dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e, in terzo luogo, dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413.

Dispositivo

- 1) *L'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413, e l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, sono annullati, nella parte in cui essi riguardano la Sina Bank.*
- 2) *Gli effetti dell'allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, sono mantenuti nei confronti della Sina Bank fino alla data in cui prenderà effetto l'annullamento dell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *Il Consiglio sopporterà due terzi delle spese della Sina Bank e due terzi delle proprie spese.*
- 5) *La Sina Bank sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese del Consiglio.*
- 6) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/UAMI — FFR (F.F.R.)

(Causa T-143/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo "F.F.R." — Marchi nazionali figurativi anteriori CHIANTI CLASSICO — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 26/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti) (rappresentanti: avv.ti S. Corona, G. Ciccone e A. Loffredo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente V. Melgar e G. Mannucci, poi V. Melgar e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 20 gennaio 2011 (causa R 43/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il Consorzio vino Chianti Classico e la Fédération française de rugby (FFR)

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 10 gennaio 2011 (causa R 43/2010-4) è annullata, in quanto la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Il Consorzio vino Chianti Classico e l'UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.*

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — Hopf/UAMI (Clampflex)

(Causa T-171/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Clampflex — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2013/C 26/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Germania) (rappresentante: avv. V. Mensing)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2011 (procedimento R 1514/2010-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «Clampflex» come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 gennaio 2011 (procedimento R 1514/2010-4) è annullata per quanto concerne i prodotti «siringhe».*